

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 107 - 3360 / 2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI POIRINO - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il **Comune di Poirino**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 43-15047 del 17/03/2005, pubblicato sul B.U.R. Piemonte – Parte I e II – 3° supplemento al n. 12/24 marzo 2005, con modifiche introdotte “ex officio”;
- ☐ è stato modificato con n. 7 varianti parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- ☐ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17/2019 del 27/02/2019, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e trasmesso con nota prot. 3537/2019 del 12/03/2019 tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino in data 12/03/2019 (ns. prot. n. 23272/2019 del 13/03/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dalla citata legge;

(pratica n. VP-009/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 6.233 abitanti nel 1971, 7.830 abitanti nel 1981, 8.750 abitanti nel 1991, 8.993 abitanti nel 2001 e 10.220 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento;
- ⇒ superficie territoriale di 7.562 ettari. La conformazione fisico-morfologica evidenzia la presenza di 1,3 ettari con pendenza superiore al 25%, 565 ettari (circa l'8% del territorio comunale) con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 6.996 ettari con pendenza inferiore al 5% (circa il 93% del territorio comunale). Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 5.338 ettari sono compresi nella Classe II^a (pari a circa il 71% della superficie comunale) e sono presenti "aree boscate" su una porzione del territorio comunale di circa 312 ettari;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito 11 di approfondimento sovracomunale del "Poirinese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovra-comunale ("*a*) Infrastrutture; *b*) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; *c*) Sistemi di diffusione urbana, ...; *d*) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; *e*) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; *f*) Quadro del dissesto idrogeologico ..." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ è compreso nella zona omogenea 11 "Chierese Carmagnolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 22 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della Legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 21-22 delle N.d.A.);
- ⇒ è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ in merito alla classificazione effettuata dal PTC2 art. 19 "Polarità e gerarchie territoriali", è riportato quale centro "locale";
- ⇒ è individuato quale "Centro Storico di tipo C, di media rilevanza", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua, ai sensi degli art. 24 e 25 delle N.d.A., due Ambiti di valorizzazione produttiva, rispettivamente di 1^a e 2^a Livello;
- ⇒ il Comune è attraversato dalle seguenti infrastrutture viarie e di trasporto:
 - a.1) A21 Autostrada Torino-Piacenza; a.2) S.P. 029 del Colle di Cadibona; a.3) S.P. 029 racc. del Colle di Cadibona; a.4) S.P. 128 di Pessione; a.5) S.P. 129 di Carmagnola; a.6) S.P. 130 dei Favari, a.7) S.P. 131 di Isolabella; a.8) S.P. 132 di Ternavasso; a.9) S.P. 134 di Pralormo;
 - b) è interessato dai progetti di viabilità n. 24 (adeguamento della S.P. 128, dalla S.P. 128 di Chieri sud all'innesto con la S.P. 29), n. 25.1 (collegamento S.P. 29 – S.P. 393 e adeguamento della S.P. 129), n. 108 (completamento anello tangenziale Pessione S.P. 128 – nuova sede) di cui alla Tavola n. 4.3 e allegato 7 del PTC2.
 - c) è altresì interessato dall'attraversamento di dorsali ciclabili esistenti ed in progetto.
- ⇒ asse o idrogeologico del territorio:

- sono individuate le seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 dell'11/12/1933: Torrente Banna, Rio Stellone, Rio della Scarosa e Valle di Aranzone, Rio di Santena del Movano lago di Arignano e Rio di Carmera, Rio d'Isola, Rio Secco, Rio Valgorera, Torrente Riverdo, Torrente Venesma;
- è presente un Biotopo Comunitario - SIC IT1110035 "Stagni di Poirino – Favari";
- si segnala altresì la presenza dei SIC IT 1110051 "Peschiere e laghi di Pralormo";
- Il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, definiti quali "Corridoi di connessione ecologica (corridors)" e "Fasce perifluviali" di cui all'art. 47 del PTC2;
- Secondo la Riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n.11-13058, il Comune è in Zona 4;

preso atto che il Comune di Poirino **non è adeguato al P.A.I.** (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed in conformità alla nota esplicativa approvata con Deliberazione G.P. n. 285-9684/2012 del 10/04/2012 è stata trasmessa la Relazione Geologica, ma priva dell'*autocertificazione ... di compatibilità idrogeologica da parte del geologo incaricato ...*;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17/2019 del 27/02/2019 di adozione della Variante parziale n. 9;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- Adeguamento cartografico digitale degli elaborati di PRGC. Le tavole del piano regolatore vengono digitalizzate con l'ausilio di programmi GIS e le stesse saranno aggiornate con l'introduzione di nuove basi cartografiche (BDTRE in sostituzione della CTR) e planimetrie catastali aggiornate;
- Eliminazione del vincolo di destinazione d'uso a servizio pubblico per la porzione di edificio "Ex Casa Cantoniera" contenuto nell'area normativa G21 di via Roma. La Variante prevede l'eliminazione del vincolo per servizi pubblici da tale edificio con la ripermetrazione dell'area normativa G21. L'edificio a due piani fuori terra e le sue aree di pertinenza, vengono riportate nell'area di centro storico in cui sono ubicate e assumono pertanto le normative e le prescrizioni di tale area normativa;
- Modifica delle aree normative Cn29 e Ta6 ubicate in frazione Marocchi. La Variante prevede la separazione dell'area normativa Cn29 in due parti una posta a nord della S.P. 29 (Via Marocchi) ed in parte già edificata e una posta a sud della strada regionale e totalmente inediticata. La Variante prevede inoltre la fusione della parte di Cn29 posta a nord della S.P. 29 con l'adiacente area normativa Ta6, al fine di creare una nuova area urbanistica con destinazione d'uso residenziale e terziaria, contraddistinta dall'acronimo Cn31, necessaria per permettere una riorganizzazione planimetrica congiunta delle due aree, senza modifica della capacità edificatoria nè della dotazione di servizi pubblici.
- Eliminazione della previsione viabilistica di una nuova rotatoria lungo la S.P. 29 all'altezza dell'area normativa p(1) in frazione Marocchi, e della bretella di collegamento tra la rotatoria e via del Beffa.

- Modifica dell'area normativa p(1) di frazione Marocchi inglobando all'interno dell'area produttiva i sedimi attualmente destinati alla realizzazione della rotatoria lungo la S.P. 29. A nord dell'area p(1) viene inoltre individuata un'area per servizi pubblici destinata alla realizzazione di viabilità e parcheggi pubblici afferenti l'attività produttiva. Le trasformazioni edilizie e la nuova edificazione nell'area p(1) sarà subordinata alla dismissione a pubblico uso della nuova area per servizi.
- Individuazione cartografica del percorso della futura pista ciclabile di collegamento tra la frazione Marocchi e il Capoluogo, con l'introduzione a livello normativo di vincolo di esproprio per l'acquisizione pubblica dei sedimi necessari alla sua realizzazione;
- Recepimento cartografico del P.E.C.O. "A" del P.P.E. dell'area F2 del PRGC Vigente (Area industriale di Valle Masio), così come da convenzione edilizia del settembre 2003. Tale modifica comporta la corretta indicazione delle aree per servizi all'interno dell'area industriale.
- Modifica delle aree normative Cn17 e C15. Le modifiche riguardano il riconoscimento di tre ambiti di intervento autonomi all'interno dell'area normativa Cn17 per permettere alle diverse proprietà di attuare le previsioni urbanistiche in maniera autonoma; inoltre si procede alla rettifica del confine di separazione tra Cn17 e C15 per correggere un errore materiale che aveva comportato la perimetrazione di un edificio residenziale esistente in zona Cn17.

atteso che la documentazione di Variante:

- aggiorna le N.d.A. del vigente P.R.G.C. e le Tavole di Piano;
- verifica la compatibilità delle modifiche apportate con le condizioni di rischio idrogeologico e con il piano di classificazione acustica;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 17/2019 del 27/02/2019 di adozione della Variante n. 9:

- **non** attesta la compatibilità della Variante ai piani sovracomunali, come previsto dall'art. 17, comma 2 della L.R. 56/1977;
- **contiene l'elencazione completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr., articolo 17, comma 5 L.R. 56/1977);
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "*... il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ...*";

rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, documento trasmesso con propria nota prot. 3536/2019 del 12/03/2019 (ns. prot. PEC 22915/2019 del 12/03/2019) al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/04/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Poirino, adottato con deliberazione C.C. n. 17/2019 del 27/02/2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., la formulazione di specifiche osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Poirino per i successivi provvedimenti di sua competenza;

4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 03/04/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile,
Pianificazione territoriale
e Difesa del Suolo, Assistenza Enti locali,
Partecipate
(Marco Marocco)